

Regime fiscale agevolato per lavoratori e per ricercatori e docenti impatriati

Il nostro sistema fiscale prevede, con l'obiettivo di attrarre capitale umano a beneficio del sistema Paese, un regime particolarmente favorevole per i lavoratori e per i ricercatori e docenti che trasferiscono la residenza in Italia dall'estero.

Il regime consente di abbattere il reddito imponibile fino al 90%, per un periodo che può arrivare fino a 10 anni.

Analizziamo di seguito i due regimi attualmente vigenti:

Regime per lavoratori impatriati

Si tratta di una norma introdotta dall'articolo 16 del DLgs n 147 del 2015 e che, pur avendo carattere strutturale, nel tempo ha conosciuto cambiamenti particolarmente significativi.

Segnaliamo l'ultima modifica operata dal D.L. 34/2019 (DL Crescita) che ha incrementato la misura dell'agevolazione e ampliato le condizioni di accesso.

Il regime dei lavoratori impatriati è un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia. Quindi possono usufruirne sia i cittadini italiani che intendono tornare sia i cittadini comunitari o extracomunitari che intendano trasferirsi nel nostro Paese.

Affinché sia applicabile è necessario che il lavoratore non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegni a risiedervi per almeno due anni.

Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato), di lavoro autonomo o di impresa prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell'ammontare ovvero al 10% se la residenza è stabilita in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

L'agevolazione ha una durata di 5 anni e può essere estesa di ulteriori 5 anni ai lavoratori con almeno un figlio minore a carico e/o a quelli che diventano proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.

Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell'imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

NB Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) purché, nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Occorre in questo caso effettuare un'analisi puntuale di ogni singolo caso per verificarne le condizioni.

Regime per docenti e ricercatori rientrati in Italia

Anche qui si tratta di un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai docenti e ai ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per esercitarvi la propria attività lavorativa di ricerca o docenza, introdotto dall'articolo 44, DL n. 78/2010.

Per 6 anni a partire dal trasferimento della residenza fiscale in Italia i compensi percepiti concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo nella misura del 10% del loro ammontare.

Il DL 34/2019 ha potenziato ulteriormente il regime agevolativo prevedendo che per i docenti e i ricercatori trasferiti in Italia a partire dal 2020, la detassazione sia estesa:

SERVIZI ASSOCAAFF BUONARROTI

- a 8 periodi d'imposta, in caso di contribuenti con un figlio minorenni o a carico oppure divenuti proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti
- a 11 periodi d'imposta, in caso di contribuenti con almeno due figli minorenni o a carico
- a 13 periodi d'imposta, in caso di contribuenti con almeno tre figli minorenni o a carico

Può accedere al regime agevolato chi svolge attività di docenza e ricerca in Italia e possiede i seguenti requisiti:

- ha un titolo di studio universitario o a esso equiparato
- è stato residente all'estero non in maniera occasionale
- ha svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati oppure università
- acquisisce la residenza fiscale in Italia, mantenendola per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione (in caso la residenza venga trasferita nuovamente all'estero, il beneficio viene meno dal periodo d'imposta in cui si perde la residenza fiscale in Italia).

Anche in questo caso, possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) purché, nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Occorre, anche qui, effettuare un'analisi puntuale di ogni singolo caso per verificarne le condizioni.